

Circolare mensile Eutekne

SETTEMBRE 2024: NOVITÀ..... 2

1	Comunicazioni delle spese superbonus sostenute nel 2024 e 2025 - Disposizioni attuative.....	2
2	Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti - Chiarimenti	3
3	Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno - Nuova comunicazione integrativa - Modalità e termini di presentazione	4
4	Credito d'imposta per investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) - Disposizioni attuative.....	5
5	Crediti IVA trimestrali - Cessione in sede di consolidato fiscale - Esclusione	7
6	Controlli fiscali - Processi verbali - Utilizzo della sottoscrizione digitale	7
7	Regime di adempimento collaborativo - Procedura del ravvedimento operoso	8
8	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande	9
9	Incentivi per l'installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli - Disposizioni attuative - Modifiche	12
10	Imposta sul valore delle crypto-attività (IVCA) e imposta di bollo sulle comunicazioni relative a crypto-valute - Alternatività	14
11	Nota di variazione IVA da parte dei soci di una società estinta - Esclusione	15
12	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Regime forfetario IVA - Natura opzionale	16
13	Servizi socio-sanitari - Centri di riabilitazione - Centri diurni - Esenzione IVA.....	16
14	Esportazioni per finalità umanitarie - Invio dei beni all'estero - Prova	17
15	Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri - Aliquota IVA del 4%.....	18

OTTOBRE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 19

1	COMUNICAZIONI DELLE SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2024 E 2025 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	In attuazione dell'art. 3 del DL 39/2024, è stato emanato il DPCM 17.9.2024 (pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.9.2024), che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 volti alla riqualificazione energetica ed alla riduzione del rischio sismico.
1.1	SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono tenuti a presentare tale comunicazione coloro che: • al 31.12.2023 hanno già presentato la CILA superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno ancora concluso i lavori agevolati; • hanno presentato i suddetti documenti (CILA superbonus o richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dall'1.1.2024.
1.2	ENTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni relative agli interventi agevolati con il superbonus volti: • all'efficientamento energetico, devono essere trasmesse all'ENEA; • alla riduzione del rischio sismico, devono essere trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.3	CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni: • i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; • l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024) e la relativa percentuale di detrazione; • l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.
1.4	TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica: • costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA (a tal fine, le asseverazioni per SAL e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del DPCM 17.9.2024 includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme alle "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" allegate al DPCM); • vanno inviate entro i medesimi termini delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA (ossia entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o degli interventi relativi al SAL). Le comunicazioni relative agli interventi superbonus di riduzione del rischio sismico, che non hanno concluso i lavori entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i termini perentori: • del 31.10.2024, se relative ai SAL approvati entro l'1.10.2024; • di 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, negli altri casi. Professionisti incaricati della trasmissione Devono provvedere alla trasmissione: • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono le asseverazioni all'ENEA ex art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020; • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 13 lett. b) del DL 34/2020.

<i>segue</i>	Linee Guida Le comunicazioni vanno trasmesse secondo quanto prescritto dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA” e dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” allegate al DPCM 17.9.2024.
1.5	REGIME SANZIONATORIO L’omessa trasmissione delle comunicazioni recanti i dati sopra illustrati, entro i termini prescritti, comporta: • per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata prima del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro; • per gli interventi per i quali la CILA superbonus o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata dal 30.3.2024, la decadenza dell’agevolazione fiscale (senza possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per trasmettere la comunicazione oltre i termini ordinari).
2	CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI - CHIARIMENTI Con il DM 11.9.2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione di cui all’art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per investimenti relativi al piano transizione 5.0 ai sensi dell’art. 38 del DL 19/2024. Con le FAQ GSE - MIMIT 26.9.2024 sono inoltre stati forniti alcuni chiarimenti sull’agevolazione.
2.1	AVVIO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima. Le FAQ hanno precisato che l’agevolazione non si applica quindi agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.
2.2	COMPLETAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare: • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai co. 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR; • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
2.3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni di completamento possono essere presentate: • dalle ore 12.00 del 12.9.2024;

segue	- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del Gestore dei servizi energetici - GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID; - utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. Le comunicazioni di completamento devono essere presentate, in ogni caso, entro il 28.2.2026.
2.4	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE E UTILIZZO Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.
2.5	RAPPORTI CON ALTRI INCENTIVI Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Le FAQ hanno precisato che è esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea (es. PNRR o FERS). In ogni caso, l'agevolazione non è cumulabile con il <i>bonus</i> investimenti 4.0 e con il credito d'imposta ZES Unica per il Mezzogiorno.
3	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
	Con il provv. 9.9.2024 n. 350036, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della nuova comunicazione integrativa introdotta dall'art. 1 del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL "Omnibus") per il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023. Tale comunicazione va presentata a pena di decadenza dall'agevolazione.
3.1	CONTENUTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA I soggetti che hanno presentato la comunicazione "ordinaria" per l'accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito aumentare l'importo dell'investimento complessivo e del relativo credito d'imposta.
3.2	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione integrativa deve essere presentata: - dal 18.11.2024 al 2.12.2024; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il <i>software</i> "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
3.3	CREDITO D'IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla nuova comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale rideterminata resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

3.4	COMUNICAZIONI INTEGRATIVE PRECEDENTI Modificando il precedente provv. 11.6.2024 n. 262747, vengono soppresse, tra l'altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative previste al § 5, che non possono quindi più essere presentate. Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.
4	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 30.8.2024, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 26.9.2024 n. 226, sono state definite le disposizioni attuative relative al credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024. Tale disposizione ha esteso alle ZLS, per quanto compatibile, il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023.
4.1	SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese: • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; • già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1 co. 61 - 65-<i>bis</i> della L. 27.12.2017 n. 205. L'agevolazione non è comunque applicabile: • ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo; • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento; • alle imprese in difficoltà.
4.2	INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti: • realizzati dall'8.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) al 15.11.2024; • facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651; • relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Esclusioni Sono comunque esclusi: • i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita; • i materiali di consumo. Limiti quantitativi Viene inoltre previsto che: • il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro; • non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

4.3	COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12.12.2024 al 30.1.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8.5.2024 al 15.11.2024. Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: • sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni; • saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
4.4	CREDITO D'IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
4.5	UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia che definisce la percentuale di credito d'imposta fruibile. Al credito d'imposta in esame non si applica: • il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro); • il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).
4.6	INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il credito d'imposta deve essere indicato: • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto; • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4.7	RIDETERMINAZIONE, DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è rideterminato: • se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; in tal caso il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione; • se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; in tal caso il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni. Se le imprese beneficiarie non mantengono la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni successivi al completamento dell'investimento, invece, è prevista la decadenza dai benefici goduti. In caso di rideterminazione o decadenza, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

5	CREDITI IVA TRIMESTRALI - CESSIONE IN SEDE DI CONSOLIDATO FISCALE - ESCLUSIONE
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 180 ha negato a una società che partecipa a un consolidato fiscale ai sensi dell'art. 117 del TUIR la possibilità di trasferire alla consolidante i crediti IVA trimestrali esposti nel modello TR.
5.1	TRASFERIMENTO DI CREDITI AL CONSOLIDATO FISCALE Secondo l'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della <i>fiscal unit</i>, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. In costanza di consolidato fiscale ai sensi dell'art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro di cui all'art. 34 della L. 388/2000.
5.2	CESSIONE DEI CREDITI TRIMESTRALI IVA E TRASFERIMENTO AL CONSOLIDATO FISCALE In merito ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l'art. 12-<i>sexies</i> del DL 34/2019 ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA, purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-<i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso. L'Agenzia delle Entrate osserva che secondo tale norma sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione. Le disposizioni sul regime del consolidato fiscale ammettono però il trasferimento dei crediti d'imposta, ai fini della loro compensazione, che risultano dalla sola dichiarazione annuale delle società partecipanti a detto istituto. Ne consegue che i crediti IVA trimestrali non sono trasferibili al consolidato; a tal fine è irrilevante che sia ammessa la cessione a terzi dei crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso. La possibilità di trasferimento al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, riguarda quindi la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
6	CONTROLLI FISCALI - PROCESSI VERBALI - UTILIZZO DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
	In attuazione del nuovo art. 38- <i>bis</i> co. 2 del DPR 600/73, inserito dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.9.2024 n. 372380 sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale.
6.1	AMBITO DI APPLICAZIONE I processi verbali redatti dal personale dell'Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.
6.2	CONTRIBUENTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale. A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale. Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES - CMS <i>Advanced Electronic Signatures</i> - file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede

segue	alla trasmissione del processo verbale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo. Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso. Trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici. Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato. Consegna manuale del processo verbale o invio tramite raccomandata A/R Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R.
6.3	CONTRIBUENTE NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. A seguito dell'apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale. Il documento informatico così formato costituisce l'originale informatico. Consegna del processo verbale La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato. La consegna può essere effettuata anche: • mediante invio all'indirizzo PEC del contribuente o del proprio delegato; • tramite raccomandata A/R.
6.4	RIFIUTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE Nei casi di rifiuto della sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo: • ne dà evidenza nello stesso, indicandone i motivi; • può procedere alla sottoscrizione digitale del documento. Invio del processo verbale Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo procede: • all'invio della copia analogica del processo verbale informatico al domicilio fiscale del contribuente, mediante raccomandata A/R; • oppure alla trasmissione del documento informatico originale tramite PEC, all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.
7	REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
	Il DM 31.7.2024 n. 126, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, ha disciplinato la procedura di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, nell'ambito dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015. Il decreto attua l'art. 6 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015, come modificato dal DLgs. 221/2023, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle procedure per la regolarizzazione della posizione del contri-

<i>segue</i>	buate in caso di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo.
7.1	AMBITO APPLICATIVO La procedura di ravvedimento operoso prevista dal DM 126/2024 si applica in due ipotesi: - il contribuente che spontaneamente intende regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate; - il contribuente che intende aderire alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate derivanti dalle interlocuzioni "tipiche" del regime di adempimento collaborativo.
7.2	CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E RAVVEDIMENTO Tali soggetti sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi necessari affinché l'ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta. I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni e di un ulteriore anno in caso di rilascio della certificazione tributaria (c.d. "visto pesante"), come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo. L'ufficio, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione qualificata, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo, nel quale sono indicate le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, per le eventuali osservazioni di quest'ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni. A questo punto: - se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo, il contraddittorio si conclude; - se, invece, il contribuente non effettua il versamento, l'ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento. Misura delle sanzioni Le sanzioni sono ridotte in base a quanto stabilito dall'art. 13 del DLgs. 472/97, con riferimento alla data di presentazione della comunicazione qualificata. Presentazione delle dichiarazioni integrative Una volta effettuato il versamento degli importi richiesti, ai fini della chiusura della procedura, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.
8	AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con il DM 6.8.2024, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215: - è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2024; - sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
8.1	SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inqua-

segue	drati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte: • all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie; • allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
8.2	INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia: • avviata dal 27.2.2025; • completata entro l'1.8.2025. Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 27.2.2025, purché successivi al 13.9.2024. Esclusioni Sono invece esclusi: • i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto; • la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Formazione a distanza Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti: • l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti; • l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; • i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza; • le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione; • al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
8.3	AMMONTARE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi: • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651; • nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro; • sulla base dei previsti massimali. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie: • 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); • 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità); • 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità); • 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.

segue	Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali: • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; • compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora; • compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora; • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai <i>tutor</i>, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
8.4	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate: • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15"; • al soggetto gestore "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.", all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it; • utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/formazione-xv-edizione), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale; • a partire dal 10.12.2024 ed entro il 20.1.2025. Dati da indicare nella domanda In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare: • i dati identificativi del richiedente; • il soggetto attuatore delle azioni formative; • il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento; • il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza); • il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).
8.5	RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI Entro il 26.9.2025 dovrà essere presentata: • una relazione di fine attività; • una rendicontazione dei costi sostenuti. Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare: • l'elenco dei partecipanti; • la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; • la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa; • se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

segue	• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; • il dettaglio dei costi per singole voci. Certificazione della documentazione contabile La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali. Il relativo costo: • potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza; • non concorrerà però a determinare le previste soglie. Modalità di presentazione La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire: • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15"; • al soggetto gestore, all'indirizzo ram.formazione2025@pec.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
8.6	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.
8.7	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L'erogazione dei contributi avverrà: • al termine della realizzazione del progetto formativo; • previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti. Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.
8.8	REVOCA DEI CONTRIBUTI I contributi sono revocati in caso di: • accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto; • mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda; • dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero; • controllo sul corso conclusosi con esito negativo. Restituzione del contributo già erogato Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
9	INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> (MIMIT), con il decreto direttoriale 3.6.2024, ha definito la disciplina attuativa dei contributi previsti dall'art. 5 del DPCM 20.5.2024 a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4. Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>: • con il DM 23.9.2024, ha rimodulato le risorse relative all'agevolazione in esame; • mediante la circ. 24.9.2024, ha fornito chiarimenti sul termine di conferma dell'operazione, in considerazione dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti.

9.1	MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo spetta in misura pari a: • 400,00 euro, per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL; • 800,00 euro, per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano.
9.2	REQUISITI I contributi spettano per le installazioni di impianti effettuate dal 25.5.2024 al 31.12.2024. Il DM 3.6.2024 specifica che, ai fini dell'accesso ai predetti contributi, è necessario che: • gli impianti installati siano omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN 115; • gli installatori svolgano come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli; • alla data di installazione dell'impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione; • l'impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti; • nella fattura attestante l'acquisto e l'installazione dell'impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva al 25.5.2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale; • la data di collaudo dell'impianto installato sia successiva al 25.5.2024.
9.3	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI Per la fruizione degli incentivi per gli impianti a GPL e metano: • il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione (di fatto, l'installatore applica uno sconto); • l'installatore viene rimborsato dell'importo del contributo dalle imprese costruttrici degli impianti di alimentazione; • le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione recuperano gli importi rimborsati all'installatore come credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
9.4	MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI Gli installatori degli impianti possono prenotare i contributi presso la piattaforma informatica (presente sul sito https://ecobonus.mise.gov.it) a partire dalle ore 10.00 dell'1.7.2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari complessivamente a 9.992.463,21 euro. Rimodulazione delle risorse In considerazione degli esiti del monitoraggio delle prenotazioni effettuate, con il DM 23.9.2024 è stata stabilita la seguente rimodulazione delle risorse: • una quota pari al 30% (prima 60%) viene riservata alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano; • una quota pari al 70% (prima 40%) viene riservata alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL. Conferma dell'operazione Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DM 3.6.2024, entro 120 giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Al riguardo, la circ. MIMIT 24.9.2024 ha osservato che, a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il suddetto termine non sempre risulta congruo. Conseguentemente, viene stabilito che, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano resteranno attive, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori.

10	IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (IVCA) E IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE A CRIPTO-VALUTE - ALTERNATIVITÀ
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181 ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività. Il caso di specie riguarda un soggetto che detiene <i>bitcoin</i> presso una società di diritto italiano, iscritta nel Registro tenuto dall’OAM. Poiché è stata corrisposta l’imposta di bollo, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, addebitata dalla società che gestisce il portafoglio digitale, chiede se, avendo pagato il suddetto bollo, sia tenuto a corrispondere l’IVCA.
10.1	APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille annuo (anche) per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, precisando (nota 3-ter) che: • tale comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; • l’imposta di bollo è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto; • se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. L’imposta si applica alle cripto-attività con lo stesso meccanismo applicato per il bollo sulle comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari: anche l’imposta di bollo sulle cripto-attività prescinde dal materiale invio della comunicazione o dall’esistenza di un obbligo di inviarla, ma si applica comunque su una comunicazione all’anno “<i>anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni</i>” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30). In caso di assenza dell’obbligo di comunicazione, l’imposta di bollo sulle cripto-attività viene, quindi, applicata al 31 dicembre di ciascun anno (e, comunque, al termine del rapporto). Per quanto concerne i soggetti obbligati, come ricordato nella circ. 30/2023: • in virtù del rinvio all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, sono tenuti all’applicazione dell’imposta tutti i soggetti che esercitano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa; • sono altresì tenuti i prestatori di servizi di cui all’art. 3 co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007 che rientrano nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 1 co. 1 del DL 167/90 (ma non versano l’acconto). Infine, viene precisato che non è dovuta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto “<i>l’importo non rappresenta un prodotto finanziario</i>” ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, allegata al DPR 642/72.
10.2	APPLICAZIONE DELL’IVCA Avendo corrisposto l’imposta di bollo sulle comunicazioni, la risposta 181/2024 ritiene che non si debba corrispondere anche l’imposta sulle cripto-attività. Infatti, come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 (nel modificare il co. 18 dell’art. 19 del DL 201/2011) ha specificato che a “<i>decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal co. 18-bis del presente articolo</i>”. Tra le due imposte sussiste quindi una sorta di alternatività in base alla quale, come già chiarito anche dalla circ. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui

segue	all'art. 19 co. 18 del DL 201/2011 deve essere applicata da <i>“tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l'imposta di bollo”</i> . Dall'1.1.2023, l'IVCA <i>“è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”</i> .
10.3	COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Con riferimento al monitoraggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate conferma che le cripto-attività (non solo le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia (in questo senso, si veda anche la circ. 30/2023). Pertanto, nel caso di specie si conferma l'obbligo di compilazione di tale quadro. Resta comunque fermo che le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
11	NOTA DI VARIAZIONE IVA DA PARTE DEI SOCI DI UNA SOCIETÀ ESTINTA - ESCLUSIONE
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 19.9.2024 n. 47, è stato affermato che, laddove una società abbia emesso una fattura e si sia estinta prima di avere emesso una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, la facoltà di emettere la nota di variazione IVA non si trasferisce in capo ai soci.
11.1	DIFFERENZE RISPETTO ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE Nel documento di prassi sono messe in luce le differenze, ai fini del trasferimento del credito IVA, tra il caso di una società in liquidazione e il caso delle operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Nell'ambito delle fusioni, ad esempio, la società risultante dall'operazione o quella incorporante <i>“assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”</i>. Il principio della successione nei diritti dell'<i>avente causa</i>, in caso di fusione (e di altre operazioni straordinarie), è consolidato nella prassi amministrativa. La R.M. 13.7.95 n. 183 aveva chiarito che la facoltà di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, per i rapporti pregressi trasferiti alla società beneficiaria, si trasferisce in capo alla società che è <i>“subentrata nei diritti e negli obblighi della società scissa”</i>.
11.2	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE Nel diverso caso in cui vi sia una procedura di liquidazione ordinaria che porta all'estinzione della società mediante cancellazione dal Registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, non essendovi <i>“continuazione dell'impresa”</i>, non può esservi <i>“alcun subentro di altri soggetti (i soci) nell'esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili”</i>, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione IVA in diminuzione. Inoltre, l'Agenzia ritiene essenziale che sia rispettata l'identità <i>“tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili”</i>. Se, dunque, una società ha emesso una fattura e poi si è estinta prima di aver emesso la nota di variazione, i soci non potranno in seguito emettere tale documento (non essendosi trasferito in capo a questi ultimi il relativo diritto, oltre al fatto che, a seguito dell'estinzione, vi sarebbe una non legittima <i>“sostituzione”</i> dei soci rispetto alla società nell'emissione del documento fiscale).

12	ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - REGIME FORFETARIO IVA - NATURA OPZIONALE
	Con una delle risposte fornite in occasione della Videoconferenza del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime IVA forfetario riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, ha natura opzionale e non costituisce un regime "naturale".
12.1	QUADRO NORMATIVO E CARATTERISTICHE DEL REGIME Il regime cui si fa riferimento è stato introdotto dall'art. 5 co. 15-<i>quinquies</i> del DL 146/2021, ed è applicabile dall'1.1.2024. Nello specifico, tale norma stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017), le OdV e le APS che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro "applicano", ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014. In sostanza, le OdV e le APS che rispettano i richiamati requisiti: • non addebitano l'IVA in rivalsa per le operazioni effettuate; • non detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi; • sono esonerate dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 (fermi restando gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).
12.2	NATURA OPZIONALE DEL REGIME Stante il tenore letterale dell'art. 5 co. 15-<i>quinquies</i> del DL 146/2021, si era posto il dubbio sulla natura opzionale o meno del regime, e in particolare sulla possibilità per OdV e APS con ricavi non superiori al limite stabilito di adottare o mantenere il regime IVA ordinario o il regime speciale previsto dalla L. 398/91. Ora, con la risposta fornita durante la Videoconferenza del 19.9.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di cui al DL 146/2021 "<i>non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale</i>", per cui rappresenta un'alternativa ai regimi già previsti in precedenza. Ciò risulta in linea, secondo l'Agenzia, con la disciplina prevista dall'art. 86 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che il regime di cui al DL 146/2021 sembra anticipare sotto il profilo IVA. Infatti, il regime di cui al citato art. 86 – che diverrà efficace solo a seguito del rilascio della prevista autorizzazione europea – ha natura opzionale.
13	SERVIZI SOCIO-SANITARI - CENTRI DI RIABILITAZIONE - CENTRI DIURNI - ESENZIONE IVA
	Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 179, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 si applica anche ai servizi erogati in strutture residenziali per la riabilitazione di persone disabili, resi a favore di utenti ricoverati, anche quando tali servizi sono forniti, previo spostamento degli utenti, in centri diurni.
13.1	PRESTAZIONI A FAVORE DI UTENTI RICOVERATI Nel caso specifico, i centri di riabilitazione residenziali e diurni erano gestiti da una fondazione e questa intendeva stipulare con una società (impresa sociale) un contratto di "<i>global service</i>" per l'affidamento di prestazioni terapeutiche, di assistenza infermieristica e psicologica, attività ludico-ricreative, servizi alberghieri nonché servizi accessori ai precedenti quali la lavanderia, la pulizia e sanificazione degli ambienti e la ristorazione. Poiché i servizi resi nei centri diurni a favore di utenti ricoverati rientravano nel medesimo contratto di "<i>global service</i>", l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esenzione IVA anche per questi ultimi. Al riguardo, si ricorda che l'art. 10 co. 1 n. 21) del DPR 633/72 prevede l'esenzione per le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e può applicarsi anche alle prestazioni rese da organismi "simili" (come i centri di riabilitazione per persone disabili) quando con le stesse si assicuri l'alloggio (eventualmente unito ad altre prestazioni accessorie), a favore di persone che per il loro <i>status</i> sono bisognose di protezione, assistenza e cura.

<i>segue</i>	Inoltre, tale esenzione si applica anche alle prestazioni rese da terzi, purché queste, nella loro interezza, caratterizzino sostanzialmente la gestione globale della struttura.
13.2	PRESTAZIONI A FAVORE DI UTENTI NON RICOVERATI Per quanto riguarda le prestazioni rese dall'impresa sociale affidataria a favore degli utenti non ricoverati (anche se bisognosi di protezione e cura), l'Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dall'istante, secondo cui tali servizi possono beneficiare dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 se sono rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. Deve quindi trattarsi di: • prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione; • rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute. Si precisa che, sotto il profilo soggettivo, l'esenzione in parola richiede l'esistenza, in capo al prestatore, dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste tale soggetto (cfr. Corte di Giustizia UE causa C-141/00).
14	ESPORTAZIONI PER FINALITÀ UMANITARIE - INVIO DEI BENI ALL'ESTERO - PROVA Con la risposta a interpello 12.9.2024 n. 182, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulle condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 per le cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell'Unione europea, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche o altri enti, in attuazione di finalità umanitarie.
14.1	DECRETO DI ATTUAZIONE Il richiamato art. 8 co. 1 lett. b-bis) prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisca le modalità di attuazione del regime di non imponibilità. Detto decreto ministeriale non è mai stato emanato, ma la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate in commento specifica che la norma primaria è, comunque, da ritenersi pienamente efficace. Nelle more dell'emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il DM 10.3.88 n. 379, riferito alla previgente norma agevolativa per le cessioni all'esportazione con scopi umanitari (prima dell'inserimento di detta norma agevolativa nell'ambito dell'art. 8 del DPR 633/72).
14.2	PROVA DI USCITA DEI BENI Ai fini della prova di uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea (richiesta per l'efficacia del regime di non imponibilità), quando il trasporto è a cura del cessionario, secondo l'Agenzia delle Entrate è possibile superare il dettato normativo dell'art. 8 co. 1 lett. b-bis) in argomento, il quale stabilisce che <i>"la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale"</i>. Al di là del tenore letterale, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la prova di uscita dei beni possa essere fornita con ogni mezzo, <i>"non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità"</i>. Affinché la prova sia valida e consenta l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, è però richiesto che essa sia <i>"certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana"</i>. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la validità della prova fornita per la cessione nei confronti di una Pubblica Amministrazione italiana, la quale si occupa di ricevere i beni prima dell'invio al di fuori dell'Unione europea. In particolare, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una notifica nei confronti del fornitore, attestante la ricezione dei beni da parte del cessionario extra-UE e detta prova è qualificata come <i>"prova certa e incontrovertibile dell'avvenuta esportazione"</i>.

15	PRESTAZIONI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA E DIGITALE DI LIBRI - ALIQUOTA IVA DEL 4%
	Sulla base di quanto precisato nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 5, l'aliquota IVA del 4%, di cui al n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie. L'Amministrazione Finanziaria ha adottato un'interpretazione evolutiva della normativa in esame, che tiene conto dell'evoluzione tecnologica avvenuta nel settore editoriale a partire dalla fine degli anni Ottanta.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2024	Modifica acconti da 730/2024	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2024.
11.10.2024	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quarto periodo di incentivazione: • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.
15.10.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2024. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2024	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.10.2024	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2024	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2024; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.
16.10.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.10.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2024; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2024	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2024.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.10.2024	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.10.2024	Presentazione modelli 730/2024 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2024 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente. Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2024 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
25.10.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.10.2024	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; - tramite il modello F24. Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
28.10.2024	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.8.2024 all'11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione). Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell'11.4.2025.
29.10.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 31.10.2025; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.10.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 31.10.2025; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: - con riferimento alla scadenza "ordinaria" dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; - entro il 31.10.2025; - con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.10.2024	Versamento "conguaglio" contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico	I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della seconda e ultima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dell'art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023. In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023: • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili"; • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022. Il beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della prima rata è scaduto il 30.5.2024.
31.10.2024	Adesione al concordato preventivo	I soggetti: • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024; • in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono aderire al concordato preventivo per l'anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.
31.10.2024	Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	Le imprese devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione; • direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il riversamento dei crediti dovrà avvenire: • entro il 16.12.2024, in unica soluzione; • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2024, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus	I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus: • in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024; • riguardanti i SAL approvati entro l'1.10.2024. Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni: • i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; • l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione; • l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione. In caso di SAL approvati successivamente all'1.10.2024, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del SAL.
31.10.2024	Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi con superbonus	Le persone fisiche, che operano al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, con un "reddito di riferimento" nell'anno 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'istanza per il contributo a fondo perduto: • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 70%; • a condizione che tali interventi abbiano raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura; • qualora l'unità immobiliare (anche non adibita ad abitazione principale) oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o in qualità di detentore. L'istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.
31.10.2024	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023, riguardanti: • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		• le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
31.10.2024	Presentazione modelli 770/2024	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2024; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Ai fini dell'invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2024	Regolarizzazione modelli 770/2023	I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2023, relativi al 2022; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2024; • il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2024	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024	Spedizione modello REDDITI PF 2024 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2024: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. La presentazione può avvenire: • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2024	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2024.
31.10.2024	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello REDDITI 2024. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca dell'opzione è possibile decorso: • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
31.10.2024	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello REDDITI 2024. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
31.10.2024	Opzione per la "tonnage tax"	Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello REDDITI 2024. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.
31.10.2024	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello IRAP 2024. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
31.10.2024	Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, relative al 2022; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024: - devono presentare in via telematica il modello RED-DITI 2024 cui era obbligato il defunto; - possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
31.10.2024	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2024	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: - le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); - il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2024	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020): - in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; - con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
31.10.2024	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2023: - alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; - da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; - mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2024	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2024. Il credito d'imposta può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2024	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: • la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28; • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.
31.10.2024	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2024; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2024 riguardante: • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
31.10.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.10.2024	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2023 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o crypto-attività: • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.
31.10.2024	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.10.2024	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2024, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: - attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; - con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; - ferma restando la disponibilità delle relative risorse.